

CONTROLLER ASSOCIATI
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E CONTINUA DEGLI ISCRITTI
ALL'ASSOCIAZIONE QUALI SOCI PREMIUM
approvato dall'assemblea dei soci del 17 Giugno 2017

Art. 1 - Scopo del regolamento

Lo scopo del presente regolamento è disciplinare l'attività di formazione professionale continua per gli iscritti all'associazione Controller associati.

Il presente regolamento trova fondamento nella Legge n. 4 del 14/01/2013 sulle disposizioni in materia di professioni non organizzate pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26/01/2013.

Art. 2 - Definizione e obiettivi della formazione

La formazione professionale continua:

- è attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell'attività professionale del controller. In particolare, si rivolge a quei professionisti che vogliono ricevere un attestato dall'associazione e/o un certificato da ente di certificazione accreditato. Non sostituisce, ma completa, lo studio e l'approfondimento individuale che sono i presupposti per l'esercizio dell'attività professionale;
- è diretta al miglioramento e al perfezionamento professionale. Il suo svolgimento è uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale;
- è svolta nell'interesse dei destinatari della prestazione professionale degli iscritti alla associazione e a garanzia dell'interesse pubblico;
- è volta ad assicurare e garantire che gli iscritti all'associazione, approfondiscano ed estendano la propria competenza tecnica e professionale;

Controller Associati si impegna a realizzare eventi formativi, anche a carattere oneroso, eventualmente avvalendosi di strutture esterne.

Art. 3 – Definizione e oggetto delle attività formative

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui ai successivi articoli, costituiscono attività formative, anche se svolte all'estero, quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto le materie di cui al comma successivo:

- a) partecipazione, anche in modalità e-learning, ad eventi formativi accreditati inclusi nel programma di formazione continua indicato dall'associazione, quali convegni, seminari, corsi, master ed eventi simili;
- b) realizzazione di pubblicazioni scientifiche e professionali sulle materie inerenti all'attività professionale del Controller di seguito indicate;
- c) svolgimento di attività didattica o seminariale sulle materie inerenti all'attività professionale del Controller di seguito indicate;
- d) svolgimento delle altre attività di seguito indicate.

Le attività formative devono avere ad oggetto le materie inerenti all'attività professionale del Controller. In particolare, devono riguardare le seguenti materie:

- a) deontologia ed etica professionale;
- b) contabilità generale e bilancio;
- c) controllo di gestione e contabilità direzionale;
- d) pianificazione e budgeting;
- e) gestione e organizzazione aziendale;
- f) finanza aziendale;
- g) informatica per l'azienda (es.: ERP, business intelligence, ecc.);
- h) gestione e organizzazione dell'attività del controller;

- i) controllo strategico;
- j) altra materia che potrà essere definita dal comitato tecnico-scientifico.

Art. 4 - Periodo formativo

Il periodo di formazione professionale continua è triennale.

L'anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura per la valutazione dell'impegno richiesto per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua.

Art. 5 - Contenuto dell'obbligo formativo

L'obbligatorietà della formazione professionale continua e l'impegno minimo comportano una serie di sanzioni e di obblighi deontologici per i soci PREMIUM dell'associazione.

Per l'assolvimento dell'obbligo di formazione il socio è tenuto ad acquisire almeno 30 crediti formativi professionali in ciascun triennio formativo, con un minimo di 5 crediti annuali. Per quanto concerne la formazione a distanza (e-learning) il limite massimo dei crediti formativi attribuibili ad anno con questa modalità è di massimo 3.

Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 10 crediti, quelli eccedenti possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire i 5 crediti formativi minimi da conseguire nel corso di ciascun anno formativo. In nessun caso è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti.

L'iscritto all'associazione sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto delle presenti norme, le attività formative da svolgere ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui sopra purché tali attività siano state preventivamente accreditate dal comitato tecnico-scientifico secondo quanto stabilito dallo stesso per l'accREDITAMENTO.

Art. 6 - Esenzioni

L'iscritto, previa istanza presentata al Consiglio Direttivo, può essere esentato dallo svolgimento della formazione professionale continua per massimo 12 mesi nei seguenti casi:

- a) maternità, per un anno (a scelta della professionista);
- b) servizio militare volontario e civile, malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi;
- c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.

L'esenzione comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio formativo in misura proporzionale al periodo di effettiva interruzione dell'attività lavorativa o professionale.

Art. 7 - Obblighi dell'associazione in ambito formativo

L'associazione ha l'obbligo di redigere i programmi formativi, è ente formatore, regola il processo formativo e vigila sull'assolvimento dell'obbligo da parte dei propri iscritti. In particolare l'associazione, per il tramite del Consiglio Direttivo coadiuvato dal comitato tecnico-scientifico:

- a) promuove, operando anche di concerto con altre associazioni/enti, adeguate offerte di attività formative, predisponendo i relativi programmi;
- b) favorisce lo svolgimento della formazione professionale, utilizzando sia le risorse proprie che quelle eventuali ottenibili da sovvenzioni erogate per la formazione professionale da enti finanziatori;
- c) regola le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione alle attività formative;
- d) verifica annualmente, nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni, l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale e, a tal fine, può chiedere agli iscritti l'esibizione della documentazione relativa all'attività formativa svolta;
- e) esamina e valuta i programmi formativi sia propri che di terzi ed attribuisce i Crediti Formativi Permanenti (detti CFP) specifici per ogni singolo evento sulla base delle linee guida che verranno definite di intesa tra il comitato tecnico-scientifico e il Consiglio Direttivo;
- f) nomina, ai sensi dello statuto sociale, il comitato tecnico-scientifico che, tra l'altro, sarà impegnato a realizzare i punti del presente articolo.

L'associazione può realizzare attività formative anche di concerto con altri organismi, avvalendosi di strutture e mezzi propri ovvero conferendo apposito incarico a soggetti terzi. Il soggetto incaricato dall'associazione svolge le singole attività formative e opera sotto la direzione e il controllo dell'associazione stessa. In nessun caso tale soggetto può avvalersi della qualifica di ente accreditato per la formazione professionale continua degli associati all'associazione se non specificatamente approvato.

Ai fini della vigilanza, l'associazione, per il tramite del Consiglio Direttivo o del comitato tecnico-scientifico, può chiedere all'associato PREMIUM l'esibizione della documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento della formazione continua per il triennio formativo precedente a quello in cui è effettuata la richiesta.

Quando le attività formative accreditate sono organizzate o sviluppate da organismi terzi, l'associazione può verificare la corrispondenza dei contenuti formativi a quanto indicato e può controllare l'effettiva partecipazione dei propri iscritti.

Art. 8 – Accredimento di eventi formativi

Il comitato tecnico-scientifico delibera in merito all'accREDITamento degli eventi formativi e all'attribuzione dei relativi crediti formativi professionali. Tale decisione è adottata tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

- a) la tipologia;
- b) il titolo dell'evento
- c) il programma dell'evento e gli argomenti oggetto di trattazione;
- d) la durata di trattazione degli argomenti, in ore o frazioni di ora;
- e) la/e data/e di svolgimento dell'evento;
- f) il luogo di svolgimento;
- g) la qualificazione dei relatori;
- h) la predeterminazione degli obiettivi formativi dell'iniziativa o attività;
- i) il livello (base, avanzato, specialistico);
- j) il numero dei partecipanti previsto o consentito;
- k) l'attinenza alla professione, per natura tecnico-professionale del tema;
- l) la metodologia didattica adottata;
- m) i metodi di controllo della continua ed effettiva partecipazione;
- n) altri elementi ritenuti utili.

Ove l'evento sia organizzato da enti terzi, questi devono presentare al comitato tecnico-scientifico dell'associazione richiesta di accREDITamento almeno trenta giorni prima del loro svolgimento. L'istanza deve indicare tutte le informazioni utili a consentire al comitato una completa valutazione dell'evento proposto, con particolare riferimento agli aspetti sopra indicati. Il comitato provvede, quindi, all'esame della richiesta e a comunicare l'esito della valutazione all'ente organizzatore almeno otto giorni prima della data in cui si terrà l'evento. Per eccezionali motivi l'attribuzione dei crediti alle attività formative può essere effettuata dal comitato tecnico-scientifico anche dopo lo svolgimento delle stesse.

Art. 9 – Riconoscimento di crediti formativi

I crediti formativi sono riconosciuti all'associato sulla base di quanto effettivamente maturato e nella misura prevista nella seguente tabella.

ATTIVITÀ FORMATIVE PARTICOLARI	CREDITI ATTRIBUITI	LIMITI MASSIMI ANNUALI
Partecipazione ad eventi formativi organizzati da Controller Associati	1 credito ogni ora	
Corsi di formazione inerenti la pianificazione, la programmazione e il controllo di gestione organizzati da Controller Associati	2 crediti ogni ora	Massimo 10 crediti in un anno
Partecipazione ad eventi formativi accreditati da Controller Associati di cui sia attestata la partecipazione dal soggetto organizzatore.	0,5 crediti ogni 2 ore	Massimo 3 crediti in un anno
Relazioni in convegni, seminari, corsi e master accreditati da Controller Associati	1 evento = 2 crediti	Massimo 4 crediti in un anno
Pubblicazioni di natura tecnico-professionale aventi ad oggetto materie professionali relative alla formazione continua	5 crediti per ogni pubblicazione della lunghezza di almeno tre cartelle	Massimo 5 crediti in un anno
Docenze annuali presso istituti universitari ed enti equiparati nelle materie comprese nell'Elenco delle materie professionali oggetto di formazione continua	8 crediti formativi	Massimo 8 crediti in un anno
Partecipazione alle commissioni di studio e gruppi di lavoro della associazione	1 riunione = 1 credito	Massimo 3 crediti in un anno
Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali e internazionali su materie professionali oggetto di formazione continua	1 riunione = 2 crediti	Massimo 5 crediti in un anno
Partecipazione a corsi post universitari e master nelle materie professionali oggetto di formazione continua.	2 crediti per corso	Massimo 8 crediti in un anno

Per tutte le fattispecie non rientranti tra quelle presenti nella tabella, è il Comitato Tecnico Scientifico a individuare il numero di crediti riconosciuti all'associato, sulla base degli elementi di cui all'art. 8.

Affinché siano idonee ad attribuire crediti formativi, le attività di formazione a distanza (e-learning) devono prevedere meccanismi per l'accertamento dell'identità e della presenza continuativa del discente.

Art. 10 – Gestione presenze

La presenza degli iscritti agli eventi formativi è verificata dal personale di vigilanza dell'associazione o dell'ente organizzatore dell'evento formativo mediante metodi di rilevazione elettronica ovvero mediante la rilevazione di firme di entrata e di uscita degli iscritti stessi.

L'ente formatore autorizzato rilascia ai soci le attestazioni di frequenza recanti il numero dei crediti attribuiti.

Ove richiesto dall'associazione, l'ente organizzatore dell'attività formativa deve trasmettere all'associazione l'elenco dei nominativi ed il numero di crediti formativi maturati dai soci, secondo le modalità indicate dall'associazione stessa.

Art. 11 - Riconoscimento e attribuzione crediti formativi agli associati

L'associazione, per il tramite del comitato tecnico-scientifico, riconosce i crediti formativi agli associati che partecipano agli eventi e svolgono le altre attività formative.

Al fine di ottenere il riconoscimento e l'attribuzione dei crediti formativi, gli iscritti producono la documentazione dell'attività formativa svolta, anche mediante autocertificazione, entro sei mesi dalla fine dell'anno.

L'accertamento del mancato assolvimento dell'obbligo di formazione nel triennio, nelle modalità qui regolamentate, comporta l'apertura del procedimento per inosservanza dell'obbligo formativo in capo all'associato di seguito indicato.

Il dato personale relativo all'avvenuto assolvimento dell'obbligo formativo del singolo associato può essere reso pubblico e l'associazione si occuperà di rendere noto il medesimo mediante l'indicazione della dicitura "Formazione professionale assolta". L'associazione potrà segnalare anche agli enti pubblici locali quegli associati che abbiano maturato specifici crediti nel campo specifico del controllo di gestione per gli enti pubblici, locali e le società a partecipazione pubblica e da enti locali, ivi incluse le società di certificazione del personale.

Art. 12 – Inosservanza dell'obbligo formativo

L'inosservanza dell'obbligo formativo è valutata dall'associazione, per il tramite del comitato tecnico-scientifico, al termine del triennio formativo con l'avvio dell'azione tendente ad accertare i motivi che hanno originato l'inosservanza. Al termine della fase istruttoria preliminare, il Consiglio Direttivo, sentito il parere del comitato-tecnico scientifico, nel caso ne ricorrano gli estremi, delibera il passaggio del socio dalla categoria dei soci PREMIUM a quella dei soci ordinari, nel rispetto dello statuto, del presente regolamento e del codice etico-deontologico.

Art. 13 - Entrata in vigore e norme transitorie

Il presente regolamento entrerà in vigore il 17 Giugno 2017.